

**ORDINE DEL GIORNO  
N. 415**

**RIORDINO DELLE COMPETENZE  
REGIONALI E PROVINCIALI: GESTIONE  
DEL DEMANIO IDRICO.**

*Presentato dai Consiglieri regionali:*


*CAMPO MAURO WILLEM (primo firmatario), BERTOLA GIORGIO,  
BONO DAVIDE, FREDIANI FRANCESCA, MIGHETTI PAOLO  
DOMENICO*

*Protocollo CR n. 23293*

*Presentato in data 29/06/2015*



CL 02-1802/418/2015/8



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL PIEMONTE

Al Presidente del  
Consiglio regionale  
del Piemonte

## ORDINE DEL GIORNO N. 415

ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e  
dell'articolo 103 del Regolamento interno,

trattazione in Aula




trattazione in Commissione



### OGGETTO: **Riordino delle competenze regionali e provinciali: Gestione del Demanio Idrico.**

Premesso che:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 (Legge Delrio) "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.", disciplina il riordino delle Funzioni Amministrative delle Province, a cui sta dando seguito la Regione Piemonte;
- inizialmente il TU 1775 del 1933 attribuiva allo Stato la competenza sulla **Gestione del Demanio Idrico**. Nel 1998 la stessa viene trasferita alle Regioni con il D. Lgs. 31.03.1998, n. 112;
- il D. Lgs. 112/1998 inquadra la **Gestione del Demanio Idrico** unitamente alla **Difesa del Suolo** (Capo IV - Titolo III), mentre il Capo III del medesimo Titolo III è invece distintamente dedicato alla "Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti". Pertanto, la Gestione del Demanio Idrico è materia totalmente differente dalla Tutela dell'Ambiente;
- in particolare il comma 1 dell'art. 89, del Capo IV, indica: "1. Sono conferite alle regioni e agli enti locali, ai sensi dell'art. 4, comma 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59 tutte le funzioni non espressamente indicate nell'articolo 88 e tra queste in particolare, sono trasferite le funzioni relative: [...]
  - i) alla gestione del demanio idrico, ivi comprese tutte le funzioni amministrative relative alle derivazioni di acqua pubblica, alla ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee, alla tutela del sistema idrico sotterraneo nonché alla determinazione dei canoni di concessione e all'introito dei relativi proventi, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 29, comma 3, del presente decreto legislativo;
- le competenze sopraccitate sono in capo alla Regione. **Soltanto una piccola parte della lettera i) viene successivamente delegata alle Province** con la lettera h, del comma 1, dell'art. 56, della l.r. n. 44/2000: "sono attribuite alle Province le seguenti funzioni amministrative: (omissis) h) **gestione del demanio idrico relativo all'utilizzazione delle acque, ivi comprese le funzioni amministrative relative alle grandi e piccole derivazioni di acqua pubblica, alle licenze di attingimento, alla ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee a uso diverso da quello domestico, alla tutela del sistema idrico sotterraneo e alla nomina dei regolatori per il riparto delle disponibilità idriche, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55, comma 1, lettere f) e g)**";



- **la parte preponderante della Gestione del Demanio Idrico è invece sempre rimasta ad oggi in capo alla Regione Piemonte**, come indicato nel DPGR 06.12.2004 n. 14/R *“Regolamento regionale recante: Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni”*. **Analogamente la Regione Piemonte ha mantenuto il ruolo di Autorità Idraulica ai sensi del TU n. 523 del 1904.**

*Considerato che:*

- tra l'ufficio OO.PP. decentrato di Cuneo ed il settore acque della Provincia di Cuneo c'è una continua richiesta di pareri reciproci, proprio perché la materia è in capo a due enti;
- la quantificazione, riscossione ed introito dei **Canoni di Concessione** (siano essi canoni per l'utilizzo delle acque pubbliche, che canoni per l'utilizzo dei beni del demanio idrico fluviale indicato come "le superfici demaniali degli alvei, delle sponde e delle rive dei corsi d'acqua e dei laghi non navigabili soggette ad essere sommerse dalle piene ordinarie e le loro pertinenze") è rimasta in capo alla Regione. Su questo punto il D. Lgs. 112/1998 non fa distinzione sulle diverse tipologie di canone;
- c'è stato di fatto uno sdoppiamento delle competenze sulla gestione del medesimo bene pubblico chiamato Demanio Idrico, sdoppiamento non attuato, come prima esplicitato, per ciò che riguarda invece la parte economica dello stesso;
- Questo risulta in contrasto con l'art. 89, comma 4 del D. Lgs. 31.03.1998, n. 112 *“Le funzioni conferite con il presente articolo sono esercitate in modo da garantire l'unitaria considerazione delle questioni afferenti ciascun bacino idrografico”*;
- la Circolare 1/2015 del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione e del Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie a pag. 13 indica: *“Qualora la Regione, sulla base del precedente assetto, avesse delegato alla provincia l'esercizio di funzioni connesso trasferimento di risorse finanziarie (omissis) lo stesso personale è trasferito alla Regione con relative risorse corrispondenti all'ammontare dei precedenti trasferimenti”*.

*Valutato che:*

- appare evidente che la materia di Gestione del Demanio Idrico è di competenza regionale;
- considerare tale materia come una funzione propria della Provincia è un'interpretazione errata della legge;
- la Regione Piemonte già attualmente amministra buona parte della gestione del Demanio Idrico.

***Il Consiglio regionale impegna la Giunta regionale,***

*nell'ambito del riordino delle competenze Regionali e Provinciali, a procedere, in sintonia con il vigente quadro Normativo, alla riunificazione delle competenze di Gestione del Demanio idrico sotto la propria giurisdizione, e che pertanto la materia venga gestita direttamente dalla Regione Piemonte, come già deciso dalle altre Regioni Italiane, garantendo altresì l'operatività sui territori attraverso uffici decentrati, nell'ottica dello snellimento burocratico, della semplificazione e della riduzione della spesa pubblica.*